



COMUNE DI CALCI

Provincia di Pisa

SETTORE 2 - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA N.89 DEL 01/06/2017

Oggetto :

**DIVIETO ABBRUCIAMENTO/COMBUSTIONE ALL'APERTO DI QUALSIASI
RESIDUO VEGETALE AGRICOLO E/O FORESTALE**

IL SINDACO

Vista la Legge 11/08/2014, n.116 ed in particolare l'art. 14, comma 8 che conferisce ai Comuni la facoltà di sospendere la combustione all'aperto dei materiali vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dall'esercizio di tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità:

Considerato che le condizioni meteorologiche e climatiche stagionali caratterizzate da temperature elevate ed assenza di precipitazioni hanno provocato una notevole riduzione del grado di umidità dei combustibili vegetali contestualmente innalzando il livello di pericolosità potenziale di propagazione del fuoco nella vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea;

Visto il bollettino del rischio incendi boschivi predisposto dal Consorzio LAMMA in collaborazione con i competenti uffici della Regione Toscana nel quale sono riportate per il territorio del comune di Calci condizioni di "alto" rischio per l'innescò e la propagazione degli incendi boschivi;

Considerato che la Regione Toscana, tramite i competenti uffici, ha richiesto per il territorio del Monte Pisano l'attivazione dei servizi antincendi boschivi di "Media operatività" al fine di fronteggiare con maggiore rapidità l'eventuale innescò e propagazione di incendi boschivi;

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, "Regolamento forestale della Toscana", e successive modifiche, in cui all'articolo 60, comma 1, lettera g), in cui il territorio del Comune di Calci viene indicato tra i comuni a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;

Considerato, altresì, che, in virtù delle condizioni meteorologiche di breve e medio periodo e della conformazione orografica del territorio comunale, la combustione di materiale vegetale potrebbe dare luogo a concentrazioni particolarmente elevate di particelle nocive alla salute dei cittadini;

Ritenuto necessario adottare tutte le forme utili di prevenzione al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio ambientale del comune;

Visto il Capo III del D.lgs. 08/03/2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi;

Vista la Legge 24/02/1992, n. 225, in materia di Protezione Civile;

Visti gli artt. 423, 423bis, 424, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visti altresì:

- la L.R. 21/03/2000, n. 39 e ss.mm.ii. “Legge Forestale della Toscana”;
- il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 08/08/2003, n. 48/R e ss.mm.ii.;
- il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana 28.01.2014, n. 50, prorogato con deliberazione 27/12/2016, n. 1397;

Visto l’art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale:

1. **Il divieto assoluto di abbruciamento/combustione all’aperto di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;**
2. il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all’art. 58 comma 1[^], del Regolamento Forestale della Regione Toscana e nello specifico:
 - accensione di fuochi e carbonaie;
 - abbruciamento/combustione di residui vegetali;
 - uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
 - accumulo e stoccaggio all’aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
 - qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;quanto sopra nelle seguenti aree
 - a) nei boschi e nelle aree assimilate (L.R. n. 39/2000);
 - b) negli impianti di arboricoltura da legno;
 - c) nella fascia di terreno contigua alle aree di cui sopra per una larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;
3. il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;

4. ai proprietari dei terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e podere di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;
5. ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree classificabili come potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco; aree assimilabili; impianti di arboricoltura da legno; terreni incolti; coltivi e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio; di garantire il libero accesso ai veicoli operativi inviati per le operazioni di estinzione;

E' consentito in deroga l'uso di bracieri e barbecue per la cottura dei cibi nelle aree urbane e nei giardini oppure in altre pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

I divieti sopra indicati sono in vigore dal giorno 1 Giugno fino al giorno 31 Agosto compreso dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga.

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli agenti della Polizia Locale, Comando Territoriale di Calci, agli agenti della Polizia Provinciale, agli agenti dei Carabinieri Forestali e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 decorrenti dalla medesima data.

Calci, li 01/06/2017

Il Sindaco
GHIMENTI MASSIMILIANO / ArubaPEC
S.p.A.



COMUNE DI CALCI

(Prov. Di Pisa)

SETTORE 2 - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 89 DEL 01/06/2017

OGGETTO: DIVIETO ABBRUCIAMENTO/COMBUSTIONE ALL'APERTO DI
QUALSIASI RESIDUO VEGETALE AGRICOLO E/O FORESTALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 01/06/2017 per rimanervi fino al 16/06/2017.

Calci li, 01/06/2017

Il Messo
Cardelli Cristina / Arubapec S.p.a.